

Cambio di residenza in tempo reale

A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 2012 per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, le dichiarazioni anagrafiche di immigrazione, di cambio di abitazione all'interno del comune e di emigrazione all'estero dovranno essere rese mediante l'apposita modulistica conforme a quella pubblicata sul sito del Ministero Dell'Interno e secondo le modalità di seguito riportate:

I MODULI devono essere compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie (voci contrassegnate con 1 asterisco*) Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'**allegato A).**

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'**allegato B).**

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale ma anche a mezzo di:

1. posta raccomandata indirizzata a Comune di GHILARZA - Ufficio Anagrafe - VIA MATTEOTTI, N. 64 - 09074 GHILARZA (OR)
2. E-MAIL semplice: info@comune.ghilarza.or.it
3. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it

La comunicazione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni: a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Il Comune di iscrizione o nuova iscrizione, ai sensi dell'art. 5, c. 3, del d.l. n. 5/2012, fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza parte, come sempre, dalla data di presentazione delle dichiarazioni, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle stesse, effettua le

relative registrazioni. A seguito di ciò il cittadino potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.

Nei casi di presentazione della dichiarazione allo sportello, verrà rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa; negli altri casi la comunicazione sarà inviata all'indirizzo dichiarato.

Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori successivi 5 giorni lavorativi, il comune di provenienza dovrà provvedere alla verifica dei dati forniti dal dichiarante e confermare l'avvenuta cancellazione. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni.

Il comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all'accertamento dei requisiti (regolarità della documentazione e verifica dimora abituale) cui è subordinata l'iscrizione anagrafica. Trascorso tale termine senza che il cittadino riceva comunicazioni negative in merito alla dichiarazioni fatta, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto e l'istanza s'intende accolta (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).

In caso di accertamento negativo l'interessato comunque riceverà all'indirizzo dichiarato una comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con il quale verrà reso noto

l'esito negativo degli accertamenti e/o la mancanza dei requisiti. Tale comunicazione prevista dal comma 5, inviata anche a garanzia della tutela degli interessi personali e di partecipazione al procedimento amministrativo, interrompe il termine del procedimento medesimo. Infatti, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dal giorno in cui vengono presentate le osservazioni, o in mancanza allo scadere dei dieci giorni, i termini iniziano nuovamente a decorrere.

Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, l'ufficiale d'anagrafe dovrà indicarne la motivazione nel provvedimento con il quale avvisa l'interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.

Si avvisa che, ai sensi del comma 4, alle dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'articolo 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

NOVITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE DI RESIDENZA:

La Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell'interno a seguito dell'entrata in vigore dal 28/05/2013 della Legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 che reca "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015", ha emanato la Circolare n. 14/2014 con la quale, rilevando l'incidenza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della predetta norma sul procedimento di iscrizione anagrafica, al fine di consentire il "ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti", posto che "l'attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenerne la residenza", ha ritenuto necessario che, in sede di dichiarazione anagrafica, si acquisiscano le informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile presso il quale l'interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione o altro), obbligatorie ai fini dell'iscrizione stessa. A tal fine, come indicato nell'articolo 5 della norma, a proposito dei contratti relativi alle forniture di pubblici servizi, ritiene che anche nell'ipotesi dell'iscrizione anagrafica si possa utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale occorre indicare le informazioni necessarie ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ovvero acquisire la documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione. A tal fine lo stesso Ministero ha predisposto apposita modulistica ad integrazione di quella predisposta con Circolare Min. interno n. 9/2012 del 27.4.2012

ORARI SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DIRETTA DELLE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE:

A causa dell'emergenza covid19 le istanze sono preferibilmente ricevute per via telematica con le modalità sopra indicate, in caso di impossibilità ad accedere allo strumento telematico le stesse si ricevono il Lunedì-Mercoledì e Venerdì mattina dalle 10.00 alle 13.00 Il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00, previo appuntamento da richiedere via mail a agnese.campu@comune.ghilarza.or.it o antonietta.carta@comune.ghilarza.or.it o telefonicamente al n. 07855610 int. 5 negli stessi giorni e orari di cui sopra

Per informazioni rivolgersi al numero di telefono dell'ufficio anagrafe 0785/561025-23

Riferimenti normativi

Circolare Min. interno n. 9/2012 del 27.4.2012: Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Modalità di applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale").

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012 , n. 154 Regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche.

Circolare Min. Interno n . 10/2012 del 08/05/2012: Cambio di residenza in tempo reale. Pubblicazione della modulistica e del manuale operativo per la trasmissione dei dati relativi alle nuove procedure anagrafiche attraverso il sistema INA SAIA

D.L 9.2.2012, n. 5 (art. 5). Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. ⌚ DPR 30.5.1989, n. 223. Regolamento anagrafico della popolazione residente.

ISTAT METODI E NORME SERIE B N. 29 EDIZIONE 1992.

Legge 24.12.1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

Del domicilio e della residenza Codice civile , Libro I, Titolo III, agg. Al 17.09.2010

REGOLAMENTO (CE) N. 763/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni ART. 2 C. 1 Lett. d).

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (GU n.73 del 28-3-2014) Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014. Convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121) in vigore dal 28/05/2014

Circolare n. 14/2014: "Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015".

MODULISTICA:

- ✓ DICHIARAZIONE DI RESIDENZA compilabile per cittadini italiani, cittadini comunitari, stranieri e di trasferimento all'estero
- ✓ MANDATO DI RAPPRESENTANZA da usare in caso di assoluta impossibilità di procedere nei modi sopra indicati.
- ✓ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA da usare per dimostrare il titolo di occupazione dell'alloggio soprattutto in caso di comodato d'uso a titolo gratuito con contratto stipulato in forma verbal
- ✓ ASSENSO AL TRASFERIMENTO DI MINORE da produrre se il trasferimento riguarda un minore senza entrambi o uno dei genitori (da compilare da parte del genitore/genitori che non seguono il minore nel cambio di residenza)